

STATUTO

**G.A.P. GRUPPO ASSISTENZA
PIANIFICATA - COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV VIA
SAN PIO X 17/2

Numero REA: TV - 310858

Codice fiscale: 03950600266

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

mila virgola zero zero);-----
Piva Marta una quota di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);-----
Bertolo Simona una quota di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);-----
Ibba Michela una quota di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);-----
Cavarzan Giuseppe una quota di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);-----
Buson Monica una quota di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).-----
Il capitale sociale è stato prima d'ora ed in previsione del presente atto integralmente versato nelle casse sociali. ----

----- **Articolo 4** -----

La società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 7 (sette) membri nelle persone della signora Baldasso Giancarla, Presidente, e dei signori Valenti Bruno, Vice Presidente, Cado' Chiara, Zilio Giuseppe, Fogli Daniela, Antonello Celestina, Zampieri Alessandra, Consiglieri, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, i quali accettano l'incarico e rimarranno in carica per un periodo di 5 (cinque) esercizi sociali. - La rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato, o al Consigliere più anziano in carica. -----

Gli Amministratori chiedono, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma del codice civile, l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese ed a tal fine dichiarano che a loro carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge. -----

----- **Articolo 5** -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.--

----- **Articolo 6** -----

I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società ammontano ad euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) oltre IVA.-----

----- **Articolo 7** -----

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono regolati dallo statuto qui di seguito riportato, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.-----

----- **" - STATUTO -** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

ART. 1 - Costituzione e denominazione-----
E' costituita la società cooperativa di solidarietà denominata "G.A.P. gruppo assistenza pianificata - cooperativa socia-

le - ONLUS". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata "G.A.P. scs - ONLUS".-----

La cooperativa ha sede legale nel comune di Castelfranco Veneto (TV). -----

L'assemblea dei soci può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche altrove.-----

ART. 2 - Durata-----

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche prima della data di scadenza.-----

ART. 3 - Normativa generale-----

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.-----

ART. 4 - Normativa speciale-----

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa osserverà nei confronti dei propri soci, dei beneficiari dei servizi e dei terzi le norme in materia di privacy come stabilite nel D.Lgs. n. 196/2003.-----

ART 5 - Regime mutualistico-----

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art 2512 e seguenti del codice civile. Alla stessa, inoltre, che si informa e si impegna ad osservare le norme di cui alla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applica l'art. 111-septies delle disposizioni d'attuazione del codice civile.-----

TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' -----

ART. 6 - Scopo sociale-----

Lo scopo sociale della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone attraverso un'attività di gestione di servizi socio sanitari orientati a comprendere ed assolvere, in via prioritaria, ma non esclusiva, i bisogni di persone svantaggiate, temporaneamente o stabilmente incapaci di attendere a sé e ai propri interessi. In particolare, seppure non in via esclusiva, persone ammalate, anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. -----
La cooperativa, sia pure in via non esclusiva, si orienta ad intervenire a domicilio secondo un'etica di rispetto della dignità e della libertà di ogni persona. Ciò caratterizza lo scopo della cooperativa che è quello di perseguire ed incrementare una nuova cultura della domiciliarità a favore delle persone più deboli.-----

La cooperativa si ispira ed agisce secondo i principi di mutualità, solidarietà, democraticità, rispetto della persona, della priorità dell'uomo, di spirito comunitario, di legame con il territorio, di equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche ed è senza scopo di lucro.-----

ART. 7 - Oggetto Sociale-----

Per il perseguimento dello scopo sociale, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:-----

a) Attività e servizi rivolti alla persona ammalata, anziana o comunque in stato di bisogno, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, di carattere socio sanitario quali la cura personale e della casa, l'assistenza infermieristico/medica, l'animazione, e svolti:-----

- a domicilio;-----

- in centri appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati (es: Hospice);-----

- in strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché nell'ambito di servizi integrati per residenze protette;-----

- in servizi e centri di riabilitazione;-----

- in centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e/o culturale;-----

b) Attività di gestione di centri, comunità, istituti di proprietà o di terzi, pubblici o privati, aventi ad oggetto l'assistenza alla persona come indicata alla lettera a);-----

c) Attività di formazione dei beneficiari e dei familiari su temi attinenti al loro status; -----

c) Attività di formazione e di aggiornamento del personale operante o che intenda operare presso istituzioni pubbliche o private nell'ambito dei servizi socio sanitari;-----

d) Attività di consulenza amministrativa in ordine ai rapporti fra i privati e le amministrazioni pubbliche di carattere socio sanitario;-----

e) Servizi di front-office a supporto dell'attività socio-sanitaria;-----

f) Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità entro cui opera la cooperativa, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----

g) Attività di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati.-----

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà altresì compiere - non in via prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanzia-

rie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.-----
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati.-----
La cooperativa, nell'esercizio della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa ha, infatti, anche lo scopo di procurare ai soci un'occupazione lavorativa alle migliori condizioni sociali e professionali.-----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, in ottemperanza all'oggetto sociale di cui sopra, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto associativo ed un rapporto mutualistico di lavoro compatibile con le esigenze dell'impresa e proprie, in ottemperanza alle norme generali e speciali in materia di società cooperativa sociale.-----
Le modalità, i criteri e le regole attinenti allo svolgimento delle prestazioni mutualistiche troveranno, peraltro, fonte nel regolamento che verrà predisposto, nel rispetto del principio della parità di trattamento, dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.-----
Nei limiti di legge e al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi di non soci.-----
La cooperativa, inoltre, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività potrà aderire ad altri organismi associativi, o comunque confrontarsi con essi e/o con i loro progetti sempre che propongano iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Potrà altresì coinvolgere tali enti nei propri progetti.-----
La cooperativa potrà anche aderire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. -----
Essa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione a gare d'appalto e/o la stipula di convenzioni sia pubbliche che private, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifiche o integrazioni.-----
Potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finan-

ziari con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; nonchè assumere partecipazioni in altre imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.-----

Potrà, pertanto, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, a sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.-----

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nei limiti di legge. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI COOPERATORI -----

ART. 8 - Soci operatori e categorie -----

La cooperativa, in linea con le disposizioni di cui alla L. n. 381/1991, definisce soci operatori coloro che:-----

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;-----
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa;-----
- usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei progetti dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati anche economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.-----

I soci operatori possono essere distinti in due categorie generali, ovvero la categoria ordinaria e la categoria speciale di cui al successivo art. 10.-----

Altrettanto, in linea con quanto stabilito dalla legge e nel presente statuto, è possibile articolare i soci in ulteriori categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.-----

I soci saranno, infatti, identificati ed iscritti in un'apposita sezione del Libro soci quali:-----

- a) soci operatori prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità comunque corrispondente alle norme di legge;-----
- b) soci operatori volontari, di cui al Titolo IV;-----
- c) soci sovventori di cui al Titolo V;-----

d) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.-----

ART. 9 - Requisiti dei soci-----

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possono essere definiti tali ai sensi dell'art 8 e intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e dei beneficiari dei servizi, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

Possono essere altresì ammessi come soci anche persone fisiche o giuridiche aventi specifiche capacità tecniche e amministrative nel numero necessario al buon funzionamento della società. -----

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ovvero i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.-----

Ai sensi dell'art. 2527, comma secondo, del codice civile, non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore dei terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.-----

ART. 10 - Categoria speciale dei soci cooperatori -----

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del codice civile.-----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori prestatori.-----

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria

soci speciali:-----
- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;-----
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----
La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:-----
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;-----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----
I soci speciali sono obbligati ad osservare lo Statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo le quote sottoscritte, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione.-----
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.-----
Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----
I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. Essi non possono essere eletti amministratori e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 del codice civile.-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 16 del presente statuto, il socio appartenente alla speciale categoria può recedere in qualsiasi momento.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto all'art. 17, le seguenti:-----
a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----
b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato

adeguamento agli standard organizzativi del lavoro.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio speciale deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

ART. 11 - Domanda di ammissione-----

La persona fisica che intende essere ammessa come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati:-----

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio/residenza, cittadinanza, codice fiscale, numero telefonico, e-mail, ove in possesso;-----
- b) indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare con la cooperativa in conformità con il presente statuto e l'apposito regolamento;----
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;-----
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere e che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;-----
- e) esprimere la disponibilità ad un colloquio con apposito comitato di soci nominato dal Consiglio di Amministrazione e ad eventuali attività di formazione;-----
- f) dichiarazione di conoscere ed accettare, nonché di voler rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Gli enti, privati e pubblici, che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le indicazioni sopra indicate, opportunamente adattate. Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa e ritenuto utile per la valutazione della domanda di adesione.-
Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa

è quello risultante dal Libro dei Soci.-----
Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.-----
ART. 12 - Procedura di ammissione -----
Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 8 e 9 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del conferimento dovuto.-----
La delibera di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la deliberazione e comunicarla per iscritto all'interessato.-----
In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta l'assemblea stessa.-----
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----
ART. 13 - Conferimenti dei soci cooperatori-----
I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero centesimi) ciascuna. -----
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.-----
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.---
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste al precedente art. 11. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-

sti per divenire socio.-----

ART 14 - Obblighi dei soci cooperatori-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:-----

a) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando concretamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

b) a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- il valore delle quote sottoscritte a titolo di capitale;---

- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.-----

Non adempiendo a tali obblighi entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta;-----

c) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.-----

ART. 15 - Diritti dei soci-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo il quale determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La consultazione deve svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.-----

In ogni caso i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

ART. 16 - Recesso-----

Oltre che nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 2532 e 2473 del codice civile, può recedere il socio che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.-----
Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, lo legittimano. Se i presupposti del recesso non sussistono il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo art. 52. -----
Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso del socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto. -----
Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se si è deliberato lo scioglimento della società.-----
ART. 17 - Esclusione -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:-----
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;-----
b) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;-----
c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o non esegua i pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;-----
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;-----
e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ----
f) che venga dichiarato fallito e, se persona giuridica, venga sottoposto a procedura di scioglimento o liquidazione;----
g) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;-----
h) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro o arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;-

i) che danneggi moralmente o materialmente la società;-----
l) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.---
Contro la delibera di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione può proporre opposizione davanti all'arbitro di cui al successivo art. 52.-----
Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto. -----
L'esclusione ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.-----
ART. 18 - Liquidazione-----
I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, con le modalità e nel rispetto dell'art. 2535 codice civile.-----
ART. 19 - Morte del socio-----
In caso di morte, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18. Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità del socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.-----
Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----
ART. 20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----
La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.-----

La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sopraprezzo della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

----- TITOLO IV -----

----- SOCI VOLONTARI -----

ART. 21 - Requisiti-----

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

ART. 22 - Domanda di ammissione-----

La domanda di ammissione quali soci volontari deve contenere tutti gli elementi previsti dal precedente art. 11 per i soci cooperatori.-----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.-----

In ogni caso l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.-----

ART. 23 - Obblighi-----

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 14; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.-----

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 17 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.-----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.-----

----- **TITOLO V** -----

----- **SOCI SOVVENTORI** -----

ART. 24 - Soci sovventori-----

Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, potranno essere soci della cooperativa le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si rendono disponibili a provvedere al finanziamento della cooperativa. -----

ART. 25 - Conferimenti e quote dei soci sovventori-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili, del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero centesimi) ciascuna (per un massimo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero centesimi)).-----
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque).-----

ART. 26 - Alienazione delle quote dei soci sovventori-----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

ART. 27 - Deliberazione di emissione -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----
Per quanto inerisce i diritti e gli obblighi dei soci sovventori si applica l'art. 2526 del codice civile.-----
Al socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli-----
ART. 28 - Recesso dei soci sovventori-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----
Per quanto compatibili ai soci sovventori si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----
----- **TITOLO VI** -----
----- **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----
ART. 29 - Patrimonio sociale -----
Il patrimonio della cooperativa sociale è formato:-----
1) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:-----
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,-----
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;-----
2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 30, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----
3) dall'eventuale tassa di ammissione e/o sovrapprezzo delle quote versati dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;-----
4) da liberalità e da contributi di enti pubblici o privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa;-----

6) dalla riserva straordinaria;-----
7) da ogni altro fondo di riserva costituito dalle decisioni
dei soci e/o previsto dalla legge -----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sottoscritte.-----
Le riserve, salvo quella di cui al precedente n. 3) sono in-
divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite
tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né
all'atto del suo scioglimento. -----
ART. 30 - Esercizio sociale e bilancio -----
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre
di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le
norme di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto econo-
mico devono essere riportati separatamente i dati dell'atti-
vità svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mu-
tualistiche.-----
Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, le
condizioni di mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2513
del codice civile.-----
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla
gestione, nella quale, in particolare sono indicati i criteri
seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il
carattere di cooperativa di mutualità prevalente della socie-
tà. In tale relazione gli amministratori illustrano anche le
ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammis-
sione di nuovi soci.-----
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-
ciale, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esi-
genze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-
zione. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa
prima della scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura
dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-
genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-
gamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dila-
zione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.-----
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera anche
sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;-----
b) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31
gennaio 1992, n. 59 nella misura e con le modalità previste
dalla legge;-----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-

ti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della L. n. 59/1992;-----
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----
e) il rimanente alle riserve indivisibili.-----
La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge di cui alle lettere a) e b), alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.-----
ART. 31 - Ristorni -----
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----
In ogni caso l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci, né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge 142/2001 e successive modificazioni.-----
L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione di bilancio, delibererà sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----
- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;--
- emissione di quote di sovvenzione.-----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):-----
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;----
b) la qualifica/professionalità;-----
c) i compensi erogati;-----
d) la tipologia del rapporto di lavoro;-----
e) la produttività;-----
f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;-----
g) il tempo di permanenza nella cooperativa.-----
----- **TITOLO VII** -----
----- **GOVERNO DELLA SOCIETA'** -----
ART. 32 - Sistema di amministrazione e organi sociali-----
Gli organi sociali della cooperativa sono: -----

a) l'Assemblea dei soci;-----
b) il Consiglio di Amministrazione;-----
c) il collegio dei sindaci se nominato e/o revisore.-----
ART. 33 - Decisioni dei soci-----
I soci decidono con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
b) la nomina dell'organo amministrativo;-----
c) la nomina, nei casi previsti dall'art 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;-----
d) le modifiche dell'atto costitutivo;-----
e) la decisione di compiere operazioni che comportano sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----
ART. 34 - Convocazione-----
L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè nell'ambito del territorio italiano.-----
L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita---
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.-----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel termine più lungo previsto nell'art. 30 del presente statuto.-----
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale o da tanto soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.-----

ART. 35 - Quorum costitutivi e deliberativi-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Nella altre convocazioni l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e la liquidazione, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, da almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci con diritto di voto.-----

Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi previsti da inderogabili norme di legge.-----

ART. 36 - Votazioni-----

Per le votazioni in sede Assembleare si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' comunque escluso il sistema del voto segreto.-----

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.--

In tal caso è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati dell'Assemblea;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. -----

ART. 37 - Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea -----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale di cui all'art. 10 del presente statuto.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia amministratore, sindaco o revisore, né impiegato della cooperativa, come disposto dall'art. 2372 del codice civile.-----

Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

ART. 38 - Presidenza dell'Assemblea -----

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche un non socio.-----

Il presidente dell'Assemblea, verificata la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio, scelto dal Presidente. -----

TITOLO VII -----

AMMINISTRAZIONE -----

ART. 39 - Amministrazione-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dai soci e composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 10 (dieci) e determinato dall'assemblea prima della nomina, che rimane in carica per un periodo di 5 (cinque) esercizi sociali. Gli amministratori sono rieleggibili.-----

I due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci. -----

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. -----

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina.-----

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria della cooperativa. -----

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrazione.-----

ART. 40 - Compiti degli amministratori-----

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto.-----

L'amministrazione della cooperativa è affidata congiuntamente al Consiglio di Amministrazione.-----

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei soci componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità ed efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.-----

ART. 41 - Metodi decisionali - Convocazioni-----

Il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia.-----

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere presente più anziano in età.-----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere. Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----
La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.-----
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono palesi.-----
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale e/o revisore, se nominati, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad astenersi dal voto nella deliberazione relativa.-----
ART. 42 - Integrazione del consiglio-----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.-----
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----
ART. 43 - Compensi agli amministratori-----
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----
Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del consiglio esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari compiti in conformità del presente statuto.-----
ART. 44 - Rappresentanza-----
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-
La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.-----
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano in carica, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente (o del Vice Presidente).-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario, se nominato, nei limiti dei poteri a loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o ad un membro del consiglio, nonché, con procura speciale a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.-----

----- TITOLO VIII -----

----- ORGANO DI CONTROLLO -----

ART. 45 - Collegio sindacale-----

Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale che avrà anche funzioni di controllo contabile.-----

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.-----

L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.-----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.-----

ART. 46 - Compiti-----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del codice civile. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.-----

L'organo amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica-----

ART. 47 - Organo di controllo facoltativo-----

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.-----

TITOLO IX -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

ART. 48 - Scioglimento anticipato-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

ART. 49 - Devoluzione del patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le modalità previste dalla legge.-----

TITOLO X -----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

ART. 50 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

ART. 51 - Divieti-----

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:--

e) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

f) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura maggiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

g) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;-----

h) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. --- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

ART. 52 - Clausola arbitrale-----

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci o tra soci e che non siano dalla legge rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.-----

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale la cooperativa.-----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti che non siano dalla legge rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.-----

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.-----

I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90 giorni esercitare il recesso.-----

ART. 53 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal TITOLO VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."-----

-----*** o ***-----

Le parti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto.-----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla propria volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.-----

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, l'atto presente occupa quattordici fo-